

Progetto: Erasmus+ / eTwinning

(Pa Digitale: accordo n. 7/2026)

CUP eTwinning: **B59B26000030007**

CUP Erasmus: **B59B26000000007**

**ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. PER L'ORGANIZZAZIONE
DEGLI EVENTI REGIONALI ETWINNING ED ERASMUS+**

TRA

**INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,
Agenzia Nazionale Erasmus+ e Unità nazionale eTwinning**

Codice fiscale nr. 80030350484

con sede legale in: Palazzo Gerini, Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Indirizzo pec: erasmus_plus@pec.it

rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* Flaminio Galli

qui di seguito denominata "**INDIRE**"

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lazio

Codice fiscale 97248840585

Con sede legale in Via Frangipane 41, 00184 Roma

Indirizzo pec drla@postacert.istruzione.it

rappresentato dal Direttore generale *pro tempore* ANNA PAOLA SABATINI

qui di seguito denominato "**USR**"

E

Scuola IC MONTESSORI

Codice fiscale 80005970597

Con sede legale in Via dei Volsci, 12, 04019, Terracina

Indirizzo pec ltic82900c@pec.istruzione.it

rappresentato dal Dirigente scolastico *pro tempore* BARBARA MARINI

qui di seguito denominato "**Scuola capofila a livello regionale**"

PREMESSO CHE

- dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla L. n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

- con Delibera del Commissario Straordinario n.25 del 20.12.24 è stato approvato lo Statuto di INDIRE e pubblicato sul sito istituzionale il 23.12.24;
- con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 04 luglio 2025 è stato rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2025;
- con il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 viene istituito Erasmus+: "il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", per il periodo 2021-2027 e si abroga il Regolamento (UE) n. 1288/2013;
- con la Legge 5 marzo 2020, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.03.2020 è espressamente indicato che INDIRE è individuabile come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e la Ricerca;
- con il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, è indicato, nell'art. 19 comma 1bis, che in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, INDIRE svolge le funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
- con nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell'Istituto con prot. 5419 del 17.02.2021), il Ministro dell'Istruzione in carica ha formalmente individuato, in continuità con le precedenti programmazioni, l'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti;
- con nota acquisita agli atti dell'Istituto con prot. ns prot. 32656 del 11.10.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha formalmente designato, in continuità con le precedenti programmazioni, l'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Unità Italiana per i gemellaggi elettronici tra scuole – eTwinning per la programmazione 2021- 2027 per il periodo 2021-2027;
- con nota Ref. ARES (2025) 1489411, acquisita agli atti dell'Istituto con prot.n. N. 8877/2025 del 25-02-2025, la Commissione Europea ha approvato la revisione del Piano di Lavoro multiennale 2022-2027, presentato dall'Agenzia Nazionale;
- con nota Ref. Ares(2025) 8808618 del 16 ottobre 2025 la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro 2026 presentato dall'Agenzia Nazionale;
- la Commissione Europea ha trasmesso il Contribution Agreement per l'implementazione del Programma Erasmus+ EAC-2026-0023 recepito con nostro prot 26546/2026 del 06-05-2026, rinviato controfirmato in data 8.05.2026 nostro Prot. n. 27216;
- ai fini dell'implementazione del Piano delle Attività eTwinning 2026-2027 è stato stipulato con la l'EACEA (European Education and Culture Executive Agency) su delega dalla Commissione Europea, il Grant Agreement Project 101260499 eTwinning NSO Italy acquisito agli atti con prot. n. 1923 del 21.01.2026;

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex MIUR – Direzione per gli Affari Internazionali) ha invitato a coinvolgere gli USR nella gestione dell'azione eTwinning ed Erasmus+ a livello locale, in quanto la loro vicinanza al territorio facilita la diffusione capillare dell'azione e la sinergia con altre azioni a livello locale;
- All'interno dell' Invito a presentare proposte per i Piani delle Attività delle Unità nazionali eTwinning (ERASMUS-EDU-2025-ETWIN-NSO-IBA, ref.Ares(2025)2560795 del 31.03.2025), la Commissione europea indica la collaborazione con gli USR (*regional educational authorities*) come obbligatoria per la promozione sul territorio di eTwinning e della *European School Education Platform* e nel paragrafo "*Political outreach: liaison with regional and local school authorities*" decreta che la collaborazione con le autorità scolastiche regionali debba riguardare tutto quanto concerne eTwinning ed Erasmus+;
- si rende necessario quindi attuare un potenziamento della collaborazione con gli USR per l'organizzazione degli eventi regionali di formazione, così come richiesto all'interno del piano nazionale delle attività eTwinning 2026-2027 ed in attuazione delle attività previste dal Piano di lavoro del 2026 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, nell'ottica della collaborazione che prosegue ormai da anni tra l'Unità Nazionale Etwinning, l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE e le autorità scolastiche regionali;
- l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" prevede che "*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente*";
- come da prassi consolidata, nel corso degli anni gli USR hanno designato un proprio referente istituzionale eTwinning ed un referente Erasmus+, con il compito di supportare l'Unità nazionale eTwinning e l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE nei suoi compiti istituzionali di informazione, promozione, formazione, e disseminazione dell'Azione eTwinning ed Erasmus+ a livello territoriale;
- con nota prot. 17695 del 27/03/2026 INDIRE ha richiesto all'USR di trasmettere il Piano regionale delle attività 2026-2027, con relativo calendario degli eventi formativi e prospetto finanziario, oltre che l'indicazione della scuola capofila a livello regionale con la quale stipulare il presente accordo finalizzato alla collaborazione a livello regionale per l'informazione, promozione, formazione e disseminazione dell'Azione eTwinning ed Erasmus;
- con nota prot. N. 25771 del 05/05/2026 l'USR ha trasmesso il Piano delle attività regionale e indicato la Scuola IC MONTESSORI quale Scuola capofila a livello regionale ai fini del presente Accordo, scelta secondo criteri quali il possesso di adeguata capacità gestionale di tutti gli aspetti amministrativi connessi all'organizzazione dei seminari ed alla rendicontazione delle spese e all'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
- con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 33826 del 11/06/2026 è stato approvato il Piano delle attività regionali e autorizzata la stipula del presente Accordo;

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe individuate

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo I - PREMESSE

I.1. L'individuazione delle parti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo II – FINALITA'

II.1. Con il presente Accordo, INDIRE e l'USR intendono consolidare e rafforzare la collaborazione nella realizzazione dei reciproci scopi istituzionali e quindi anche nell'adempimento degli obblighi comunitari determinati nei Piani di lavoro dell'Unità eTwinning e dell'Agenzia Nazionale Erasmus+.

Con l'istituzione della figura di "Ambasciatore Erasmus+ settore scuola" tale collaborazione verte prioritariamente sulla realizzazione di attività di informazione e formazione ai docenti italiani sul funzionamento del programma Erasmus+ per le scuole e dell'azione eTwinning.

II.2. A tal fine INDIRE rimborserà alla scuola capofila a livello regionale le spese sostenute per l'organizzazione di eventi regionali eTwinning ed Erasmus, come dettagliati nel Piano delle attività regionale (da qui in poi "*Piano regionale*"), elaborato in coerenza con i Piani delle attività nazionale eTwinning ed Erasmus (da qui in poi "*Piani nazionali*") e approvato con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 33826 del 11/06/2026.

II.3. La Scuola capofila a livello regionale, individuata dall'USR, condividendo l'interesse al perseguimento delle finalità istituzionali delineate dall'USR e da INDIRE, si impegna a supportare l'Ufficio Scolastico nella gestione amministrativa delle attività previste dal piano regionale approvato.

Articolo III – OGGETTO

III.1. Il piano regionale elaborato in coerenza con i piani nazionali ed approvato da INDIRE costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (All. 1);

Il Piano regionale delle attività, nello specifico, prevede la realizzazione di eventi e iniziative in presenza oppure online, di formazione, informazione, supporto a docenti e dirigenti scolastici della propria regione.

Il calendario proposto contempla attività relative all'azione eTwinning, attività relative al programma Erasmus+ ed attività congiunte di presentazione delle opportunità europee di internazionalizzazione della scuola.

Gli interventi sul territorio nella loro attuazione devono tener in considerazione le priorità europee e nazionali indicate nelle linee guida per la compilazione dei piani regionali inviate con nota prot. 17695 del 27/03/2026.

Il piano regionale è unico per quanto riguarda le attività Erasmus+ ed eTwinning, ma imputato su due distinti budget.

III.2. L'USR, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) coordinare il gruppo regionale degli Ambasciatori Erasmus+ settore scuola condividendo con loro, che dovranno contribuire ad attuarlo, il Piano regionale, che comprenda una descrizione delle attività, il

calendario degli eventi (data, luogo, numero partecipanti, nome dei relatori, titolo, target e descrizione di ogni evento);

- b) coordinare l'organizzazione degli eventi regionali in collaborazione con INDIRE;
- c) gestire i rapporti con le Università della regione che aderiscono alla *Initial Teacher Education*, ed inserire nel piano delle attività regionali gli eventi organizzati nell'ambito dell'iniziativa ITE per la formazione dei docenti universitari, tutor universitari o docenti ospitanti gli studenti in tirocinio, in collaborazione con INDIRE;
- d) predisporre i programmi ufficiali degli eventi regionali con i relativi orari, dai quali dovranno risultare i nominativi dei relatori e moderatori;
- e) comunicare alla Scuola capofila a livello regionale, con congruo anticipo, i nominativi dei relatori/moderatori dei seminari, per i quali la stessa Scuola dovrà predisporre lettere di incarico prima dello svolgimento degli eventi;
- f) gestire la raccolta dei fogli firme (nel caso di eventi in presenza) o degli elenchi dei partecipanti (nel caso di eventi online), delle liste in formato elettronico (foglio di calcolo) con le mail dei partecipanti degli eventi eTwinning, dei programmi e di tutto il materiale inerente agli eventi regionali da trasmettere in fase di rendicontazione finale;
- g) entro 10 giorni dalla conclusione di ogni evento, caricare su MyErasmus i dati e i documenti richiesti per la corretta rendicontazione delle attività;
- h) comunicare a INDIRE ogni variazione del Piano regionale approvato, secondo le modalità previste dall'art. VIII del presente Accordo;
- i) promuovere adeguatamente tramite i propri canali ufficiali la programmazione degli eventi, aggiornando anche INDIRE sulle eventuali variazioni del calendario delle attività, secondo le modalità previste dall'art. VIII del presente Accordo;
- j) assicurarsi che la scuola capofila sia in possesso di adeguata capacità per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi connessi all'organizzazione delle attività regionali, dalla stipula degli incarichi alla rendicontazione delle spese;
- k) tenere informata la Scuola capofila a livello regionale in merito a tutte le variazioni del Piano regionale che possono influire sulla corretta gestione amministrativa degli eventi;
- l) in caso di recesso da parte della Scuola capofila o di perdita da parte di tale istituto dei requisiti di adeguata capacità gestionale, provvedere all'individuazione di una nuova Scuola capofila a livello regionale;
- m) predisporre la relazione finale delle attività concretamente svolte, dove siano anche illustrate e motivate le eventuali modifiche rispetto a quanto previsto nel piano regionale approvato. La relazione dovrà essere compilata e trasmessa secondo quanto indicato all'art. VI3 del presente Accordo.

III.3. La Scuola capofila a livello regionale, ai sensi del presente Accordo si impegna a:

- a) individuare al proprio interno un referente amministrativo, persona di riferimento per i rapporti con INDIRE e l'USR ai fini dell'applicazione del presente Accordo;
- b) svolgere qualsiasi azione necessaria per la gestione amministrativa e la buona riuscita degli eventi regionali come previsti nel Piano regionale, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- c) sostenere e rendicontare ogni spesa relativa alle attività realizzate a seguito del piano regionale approvato;
- d) rispettare tutte le procedure di evidenza pubblica e le vigenti norme in materie di selezioni, incarichi, affidamenti a terzi e a conservare agli atti tutti i documenti relativi alle suddette procedure ed esibirli su richiesta di INDIRE;

- e) vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi anche da parte delle singole scuole sede degli eventi regionali;
- f) eseguire il presente Accordo in armonia con le direttive fornite da INDIRE, in accordo con l'USR tramite i referenti istituzionali Erasmus+ ed eTwinning;
- g) curare, secondo le indicazioni degli USR, l'invio dei materiali informativi e promozionali alle scuole sedi dell'evento;
- h) stipulare incarichi agli Ambasciatori o ad eventuali altri esperti, prima dello svolgimento dello specifico evento, per attività di formazione/moderazione/tutoraggio (di cui all'art.V.2 lett.A punto II), nonché per eventuali altre attività di supporto all'organizzazione degli eventi (di cui all'art.V.2 lett. B punto IV), secondo le indicazioni ricevute dall'USR;
- i) stipulare con le scuole, sedi degli eventi, individuate dall'USR, accordi formali per la messa a disposizione di locali, attrezzature e dei servizi necessari alla buona realizzazione degli eventi ed erogare il rimborso delle spese da queste sostenute, a seguito di presentazione di apposita nota spesa;
- j) farsi garante della predisposizione, della raccolta e della corretta conservazione dei documenti utili ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute per la realizzazione di tutti gli eventi previsti dal Piano regionale, anche dalle scuole sedi degli eventi regionali;
- k) assumere la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del rimborso assegnato;

III.4. INDIRE, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) rimborsare le spese sostenute fino agli importi massimi di cui all'art. V.1 per la realizzazione delle attività di collaborazione indicate nel Piano regionale, con le modalità dettagliate ai sensi del presente Accordo;
- b) contribuire alla promozione della formazione regionale eTwinning ed Erasmus, tramite le sezioni ad essa dedicate presenti sul sito www.etwinning.it e www.erasmusplus.it;
- c) fornire il materiale informativo e promozionale su eTwinning ed Erasmus+ da diffondere in occasione degli eventi regionali organizzati, inviandolo alla sede indicata dall'USR in base alle necessità che emergono dalle previsioni del piano regionale e nei limiti delle disponibilità di magazzino;
- d) partecipare in presenza o tramite videoconferenza ad almeno un evento a livello regionale se richiesto dall'USR compatibilmente con gli impegni degli uffici;
- e) Fornire all'USR e alla scuola capofila le istruzioni e l'assistenza necessaria alla redazione del piano regionale, al corretto svolgimento delle attività previste dallo stesso e alla relativa rendicontazione delle attività;

Articolo IV – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

IV1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di restituzione alla Scuola e all'USR, tramite PEC, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dalle tre parti (Scuola capofila a livello regionale, USR competente e INDIRE) Il presente Accordo termina il 31 gennaio 2028.

IV2. Tutte le attività legate all'organizzazione degli eventi previsti nel Piano regionale devono iniziare a partire dal 1° settembre 2026 e devono in ogni caso concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2027, pena la non ammissibilità delle relative spese sostenute. Gli eventi dovranno essere necessariamente rendicontati entro il 31 gennaio 2028;

IV3. Tutte le spese ammissibili per il rimborso devono pertanto riferirsi ad eventi svolti nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2026 (o tra la data di entrata in vigore dell'Accordo se successiva) e il 31 dicembre 2027. e dovranno essere effettivamente sostenute entro il 31 gennaio 2028

IV4. INDIRE si riserva di non dare seguito all'Accordo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o in assenza della necessaria copertura finanziaria.

Articolo V – REQUISITI E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE

V1. L'ammontare delle spese rimborsabili per la realizzazione degli eventi di formazione è pari ad € 8.000,00 per le attività di Erasmus+ e pari ad € 12.999,94 per le attività di eTwinning, così come indicato nel Piano Regionale approvato dal Direttore Generale di INDIRE.

V2. I costi ammissibili rimborsabili sia per Erasmus+ che per eTwinning sono ripartiti nelle seguenti categorie di costo:

A) Spese di gestione delle attività sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:

- I. **Spese relative all'uso dei locali e delle attrezzature** delle scuole sedi degli eventi, inclusive di spese di segreteria, assistenza tecnica, sicurezza, spese di cancelleria, materiale di consumo o altra spesa correlata. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra la scuola sede dell'evento e la Scuola capofila a livello regionale.
- II. **Spese relative ai compensi per attività di formazione e moderazione** e altre attività legate all'organizzazione dell'evento (diverse da quelle comprese nei costi di cui al punto precedente) da parte di Ambasciatori o altri esperti individuati dagli USR nel Piano regionale approvato, in rigorosa applicazione del CCNL e/o della normativa di riferimento. Possono rientrare in questa categoria anche i compensi per la partecipazione a riunioni di coordinamento del Team Ambasciatori ed altre attività propedeutiche o successive alla realizzazione degli eventi. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con lettera di incarico tra l'incaricato e la Scuola capofila a livello regionale.
- III. **Spese di viaggio, vitto e alloggio** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per relatori e moderatori nel rispetto della normativa vigente e secondo il regolamento interno della scuola stessa
- IV. **Spese di catering** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:
 - Le spese per i coffee break sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 3 ore
 - Le spese per i pasti durante i seminari sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 5 ore
 Tali servizi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche nel rispetto dei propri regolamenti interni e della normativa vigente nonché sulla base dei principi di economicità e efficacia.

B) Altre spese, nello specifico:

- I. Spese sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per **acquisto licenze** per strumenti di videoconferenza o altri strumenti utili alla realizzazione delle attività, per il periodo di riferimento del Piano;
- II. Spese sostenute dalla Scuola capofila relative a **materiale informativo e promozionale** realizzato dall'USR previa autorizzazione dell'Agenzia nazionale Erasmus+/INDIRE o dell'Unità eTwinning;
- III. **Spese di spedizione** sostenute dalla Scuola capofila per l'invio alle scuole sedi degli eventi di gadget e materiali forniti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE o dall'Unità eTwinning;
- IV. **Spese di supporto**, cioè spese sostenute dalla Scuola capofila su indicazione dell'USR per compensi dovuti agli Ambasciatori per attività di formazione e supporto alle singole scuole svolte al di fuori di eventi specifici, per la gestione dei profili social regionali, per il supporto alla gestione della piattaforma MyErasmus, per altre eventuali attività di supporto al piano regionale. Anche queste attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con lettera di incarico tra l'incaricato e la Scuola capofila a livello regionale;

V. **Spese per assicurazioni:** eventuali spese sostenute dalla Scuola capofila per l'estensione di una copertura assicurativa agli Ambasciatori/relatori nel caso di interventi in presenza.

C) **Costi amministrativi del personale** per la gestione dei fondi da parte della Scuola capofila a livello regionale (gestione dei rapporti con le scuole sede degli eventi e dell'amministrazione del rimborso del Piano regionale, raccolta della documentazione richiesta, elaborazione del rendiconto finale, erogazione di acconti e saldi, gestione delle comunicazioni con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE e l'Unità eTwinning, le scuole sede degli eventi e l'USR e qualsiasi altra attività funzionale alla corretta realizzazione del Piano regionale) in misura delle ore del personale impiegato e in rigorosa applicazione del CCNL di riferimento, per un massimo del 15% dei costi sostenuti, rendicontati dalla Scuola capofila a livello regionale e riconosciuti da INDIRE;

V3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

V4. Saranno rimborsabili esclusivamente i costi reali effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività Erasmus e delle attività eTwinning.

Articolo VI – RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E PAGAMENTI

VI1. INDIRE, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione delle attività, erogherà alla Scuola capofila un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile per Erasmus+ e un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile eTwinning di cui all'art. V.1. Tali acconti saranno erogati entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo.

VI2. Dopo ogni evento realizzato l'USR, con il supporto degli Ambasciatori se abilitati, dovrà caricare sul sistema MyErasmus la documentazione relativa all'attività svolta:

- copia scannerizzata del foglio firme presenza (nel caso di eventi in presenza) o elenco dei partecipanti effettivi (nel caso di eventi online);
- programma dell'evento ed eventuale altro materiale di interesse (comunicati stampa, articoli, ecc.);
- Per i soli eventi eTwinning, un file di calcolo con l'elenco dei partecipanti effettivi e i loro indirizzi e-mail (tabella con nome e cognome, e-mail, luogo e data del seminario a cui hanno partecipato).

VI3. A seguito della chiusura delle attività prevista entro il 31.12.2027, una volta concluse le attività previste dal piano l'USR dovrà compilare all'interno del sistema MyErasmus la relazione finale, comprendente una descrizione delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del piano regionale. Entro il 31 gennaio 2028 l'USR dovrà scaricare dal sistema MyErasmus la relazione, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale *pro tempore* dell'USR e trasmessa a INDIRE tramite il sistema MyErasmus.

VI4. Entro il 31 gennaio 2028 la Scuola capofila a livello regionale dovrà avere ultimato sul sistema MyErasmus la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli eventi. Le spese dovranno essere rendicontate per costi reali e tenute separate tra attività Erasmus+ e attività eTwinning. Entro la stessa data la Scuola capofila dovrà scaricare dal sistema MyErasmus la nota spese di riepilogo con il dettaglio delle spese sostenute, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico p.t. e trasmessa a INDIRE tramite il sistema MyErasmus.

VI5. Entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto finale, INDIRE invierà alla Scuola capofila a livello regionale una comunicazione di approvazione o una richiesta di integrazioni. Entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Rapporto finale, la Scuola capofila a livello regionale riceverà i saldi spettanti, fino ad un massimo del 20% degli importi massimo di cui all'art. V.1 del presente Accordo.

VI6. Il periodo per procedere al pagamento dell'acconto e del saldo finale può essere sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre informazioni alla Scuola capofila a livello regionale, che avrà 15 giorni di tempo per inviare a INDIRE quanto richiesto.

VI7. Nel caso in cui dalla rendicontazione finale risulti che gli importi finali spettanti siano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto, INDIRE procederà con l'emissione della/delle richiesta/e di rimborso

VI8. INDIRE si riserva di chiedere un rimborso parziale o totale anche nel caso in cui il Piano regionale non sia stato realizzato secondo quanto descritto nel Piano approvato.

Articolo VII - DATI OBBLIGATORI PER I PAGAMENTI

VII1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, tutti i pagamenti saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di Tesoreria Unica.

Titolare del **Conto di Tesoreria** (denominazione completa dell'Istituzione beneficiaria titolare del conto): I.C. MARIA MONTESSORI

IBAN Conto di tesoreria: IT19M0100004306TU0000016618

Codice fiscale: 80005970597

Articolo VIII – VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO REGIONALE APPROVATO

VIII1. Qualora si rendesse opportuno annullare/aggiungere un evento o apportare delle modifiche rilevanti alle attività previste (ad esempio riguardo al budget allocato per l'evento, ad eventuali relatori esterni coinvolti, o a tipologia, durata, contenuti dell'evento), l'USR dovrà tempestivamente aggiornare il calendario delle attività all'interno del sistema MyErasmus. Ogni variazione non dovrà comunque compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano stesso.

Articolo IX – SOTTOSCRIZIONE

IX1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014) il presente Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Articolo X – GIURISDIZIONE

X1. Per la soluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, il quale escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c.

Articolo XI -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

XI1. Le Parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento. Le parti trattano il dato esclusivamente per le finalità del presente Accordo.

XI2. Per informazioni più estese in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.2016/679

(GDPR) ed del D.lgs 30 giugno 2003 n.196- Codice in materia di protezione dei dati personali si rinvia al sito di INDIRE.

XI3. In relazione allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, l'USR e la Scuola Capofila verranno nominati con apposito separato atto Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Articolo XII – CONTROLLI

XII1. La Scuola capofila a livello regionale si impegna ad accettare eventuali controlli da parte degli organi competenti, anche in loco.

XII2. Tutta la documentazione inerente la realizzazione del progetto deve essere conservata e tenuta a disposizione di INDIRE per almeno 10 anni in originale. In particolare, la Scuola capofila a livello regionale ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta di INDIRE:

- 1) la documentazione inerente l'istruttoria;
- 2) i contratti relativi ad incarichi ed affidamenti a terzi;
- 3) tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di quanto attestato nel rapporto finale (es. fatture, fogli firme, mandati di pagamento, ecc);
- 4) i mandati di pagamento e le reversali di incasso, nonché le quietanze della banca cassiera.
- 5) registro cartaceo delle attività svolte;
- 6) Timesheet;

Articolo XIII - MODIFICHE ALL'ACCORDO

XIII1. Ogni modifica al presente accordo può avvenire soltanto mediante atto scritto, anche con scambio di corrispondenza. Accordi verbali tra le parti non sono vincolanti.

XIII2. Eventuali richieste di modifica al presente accordo saranno valutate e approvate a insindacabile giudizio di INDIRE.

Articolo XIV – RECESSO E RISOLUZIONE

XIV1. La Scuola capofila a livello regionale o l'USR per giustificati motivi oggettivi, possono recedere anticipatamente dall'Accordo, previo preavviso di almeno 60 giorni a INDIRE mediante comunicazione a mezzo PEC che specifichi le ragioni.

XIV2. INDIRE può decidere di recedere dall'Accordo, senza nessuna penalità a suo carico, per giustificati motivi, previo preavviso comunicato a mezzo PEC;

XIV3. La risoluzione dell'Accordo è prevista nei seguenti casi di inadempimento:

- in caso di cambiamento inerente la situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o della proprietà della Scuola capofila che possa intaccare l'Accordo in maniera sostanziale;
- nel caso in cui le parti non adempiano ad un obbligo sostanziale di loro competenza in virtù dell'Accordo, ivi inclusi i suoi allegati;

- nel caso in cui l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano implicate in reati di frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;
- nel caso in cui l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano incorsi in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di assegnazione o di gestione delle somme.

XIV4. In tutti i casi di recesso, INDIRE può richiedere il parziale o totale rimborso dei pagamenti già effettuati e/o interrompere i pagamenti di cui all'Articolo VI.

Articolo XV – CESSIONE DELL'ACCORDO

XV1. In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale dell'Accordo da parte dell'USR e della Scuola capofila a livello regionale.

Articolo XVI - RESPONSABILITA' E RISCHI

XVI.1 INDIRE è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi che dovessero derivare dalle attività oggetto del presente accordo. Tale responsabilità rimane pertanto integralmente a carico delle scuole centro di costo e delle scuole sedi degli eventi, che già provvedono autonomamente e a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo XVII - Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

XVII1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", le parti e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice.

Articolo XVIII - ONERI FISCALI

XVIII1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo XIX - ALLEGATI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo il seguente allegato:

Allegato 1 – Piano delle attività regionale approvato da INDIRE

Firme – sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e s.s.mm.i.

Per l'USR - il Direttore Generale *pro tempore*

Per la Scuola capofila a livello regionale - il rappresentante legale *pro tempore*

Per INDIRE - il Direttore Generale *pro tempore*